agid.AOO-AgID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004588.21-02-2018

Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Direttore Generale

A
Gestione Servizi Integrati srl
Piazza Attilio Pecile, 45
00154 Roma
PEC: postagsi@pec.gestioneserviziintegrati.it

Oggetto: Affidamento diretto in via esclusiva del servizio di coffe break, light lunch e colazioni di lavoro alla Società affidataria del servizio mensa presso lo stabile di via Listz, in linea con la ripetizione del servizio mensa e dei connessi servizi bar e organizzazione di colazioni di lavoro (coffee break e light lunch) della sede dell'Agenzia ICE-ITA e dell'AgID, definito dall'ICE-ITA con la nota n. 109090/E1138 del 27.12.2017. CIG: Z66224B6D1.

1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata del servizio

1. Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito Agenzia), affida in via esclusiva a codesta Società (nel seguito Prestatore), il servizio di coffee break e light lunch "a consumo", da prestarsi per gli eventi che di volta in volta verranno organizzati dalla medesima Agenzia presso la sede di viale Liszt, n. 21, nei termini indicati e secondo le modalità previste sia:

a) nella presente lettera-contratto;

b) nel contratto c. d. di base, che regola il servizio mensa, bar e organizzazione di colazioni di lavoro, stipulato tra l'ICE-ITA ed il Prestatore per il triennio 2015-2017 (contratto n. 109090/B1166 - prot. 2948 del 23.12.2014 e prot. 1451 del 24.12.2014, e annesso capitolato e listino (in allegato 1 alla presente);

c) nell'ordine ICE n. 109090/E1138, prot. 2010 del 27/12/2017 con cui è stata richiesta la ripetizione del servizio mensa e bar della sede dell'Agenzia ICE e dell'AgID e organizzazione di colazioni di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino all'esaurimento dell'importo contrattuale (in allegato 1 alla presente).

2. Più in particolare, il Prestatore si impegna ad effettuare tutte le prestazioni richieste per gli eventi, secondo le modalità previste nella presente lettera-contratto, nel Contratto n. 109090/B1166 (pag. 8 e segg.) e all'art. 5 del Capitolato annesso a detto contratto, come anche richiamate dall'ordine ICE n. 109090/E1138.

3. Il Prestatore si impegna, nel periodo di durata contrattuale, a fornire all'Agenzia ogni idoneo supporto necessario ai fini dell'esecuzione dei servizi in oggetto.

4. Ove un'Area dell'AgID abbia necessità, per esigenze del progetto di competenza dell'Area stessa, di organizzare coffee break e/o light lunch, invierà apposita richiesta anche via mail, tramite il proprio referente, almeno due settimane prima dell'evento, dando indicazione del numero di persone che si stima parteciperanno all'evento e della tipologia di ristoro che si intende assicurare, chiedendo a tal fine apposito preventivo di spesa alla GSI e verificando la copertura di budget per il progetto di riferimento.

Agenzia per l'Italia Digitale
Viale Liszt, 21
00144 Roma, Italia
t+39 06 85264.1
pec protocollo@pec.agid.gov.it
direzione.generale@agid.gov.it

5. A seguito dell'esito positivo della verifica della correttezza del preventivo di spesa e della copertura di budget, che sarà comunicata al RUP, il medesimo, rendendone edotto il referente dell'Area interessata e l'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, formalizzerà alla GSI la richiesta di organizzazione del coffee break, almeno una settimana prima dell'evento.
6. In casi di comprovata urgenza, qualora la necessità di organizzare l'evento sia emersa in termini non compatibili con il rispetto della procedura precisata nel precedente comma 4 o all'ultimo momento, si può procedere, d'accordo con il RUP, a chiedere l'organizzazione dell'evento 5 (cinque) gg solari prima della data prevista per lo stesso.
7. In ogni caso, a conclusione dell'evento, in seguito al verbale di esecuzione inviato dal referente dell'Area interessata al RUP, con riportato espressamente l'importo da pagare e la giustificazione dell'eventuale scostamento dall'importo preventivato, il RUP formalizzerà l'attestazione di regolare esecuzione alla GSI e per conoscenza all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, essenziale alla GSI S.r.l. per fatturare e all'Ufficio CFF per il pagamento.
8. Il servizio richiesto con la presente lettera-contratto decorrerà dalla data di ricezione a protocollo@pec.agid.gov.it della medesima controfirmata per accettazione dal Prestatore e si articolerà fino al massimo al 31.12.2019.
9. Questa Agenzia si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il rapporto contrattuale mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria; rientrerà, quindi, nelle facoltà dell'Agenzia affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in questione, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
10. Il contratto si riterrà estinto all'avverarsi di una delle seguenti ipotesi:
- Estinzione del contratto ICE-ITA n. 109090/B1166 - prot. 2948 del 23.12.2014 e prot. 1451 del 24.12.2014 – CIG 5655959504, come ripetuto dall'ordine ICE n. 109090/E1138 prot. 2010 del 27/12/2017;
- Esaurimento del massimale di € 15.000,00 IVA esclusa;
- Risoluzione per una delle cause contemplate nella presente lettera-contratto;
- Altre cause di estinzione previste dalla normativa vigente.

11. Più in particolare, l'AgID, tenuto anche conto del fatto che la gestione del contratto di base che assicura i servizi della mensa e del bar e i connessi servizi di organizzazione delle colazioni di lavoro è in capo all'ICE-ITA, si riserva sia:
– di recedere anticipatamente qualora prima del termine indicato l'ICE-ITA esaurisca il massimale del contratto che assicura il servizio mensa e i connessi servizi di ristorazione, bar, coffee break e light lunch e/o receda dallo stesso;
– di richiedere un prolungamento della durata qualora il massimale previsto non venga esaurito e/o qualora l'ICE-ITA prosegua il servizio mensa e i connessi servizi bar, coffee break e light lunch;
– di verificare in ogni caso, di sei mesi in sei mesi da parte del RUP, l'utilizzo

del servizio e del massimale, finché l'operatore economico coinvolto continui a gestire il servizio mensa e bar della sede dell'Agenzia ICE-ITA ed AgID ovvero non venga raggiunta la somma massima contrattuale prevista di € 15.000,00 IVA esclusa.

2. Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo spendibile "a consumo" per i servizi che di volta in volta verranno richiesti, salvo restando quanto previsto al precedente articolo 1, commi 8 e 9, è pari ad € 15.000,00 IVA al 10% esclusa, pari a € 16.500,00, IVA inclusa.
2. Gli importi e costi unitari per i servizi di coffe break, light lunch e colazioni di lavoro sono quelli riportati nel contratto dell'ICE Agenzia n.10909/B1166, prot. 1451 – CIG 5655959504 come richiamati nell'ordine ICE n. 109090/E1138, come richiamati per la prosecuzione. Le quantità verranno di volta in volta precisate secondo i termini e le modalità indicate nell'articolo 1.
3. Resta inteso che trattandosi di contratto a misura da utilizzare solo sulla base delle effettive necessità delle Aree dell'AgID e dei connessi progetti, il massimale, i fabbisogni e volumi di spesa non sono garantiti al Fornitore né sono da considerare esistenti limiti minimi garantiti di fornitura di servizi di coffee break vincolanti, qualora le spese non fossero poi sostenute, ovvero qualora le spese effettivamente sostenute per coffee break, light lunch e colazioni di lavoro risultino complessivamente inferiori rispetto al massimale indicato, salva restando la verifica con cadenza semestrale che il RUP effettuerà, come anticipato nel precedente articolo 1.

3. Penali e risoluzione

1. Nel caso in cui dovessero verificarsi disservizi e inadeguatezze rispetto a quanto richiesto si applicheranno gli artt. 5 e 11 del Capitolato al contratto n.10909/B1166 sopraindicato. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.
4. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

4. Attestazione di regolare esecuzione

1.Il servizio oggetto del presente appalto sarà soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, emessa dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutti i servizi richiesti siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nella presente lettera-contratto guida ed in ciascuna specifica richiesta che di volta in volta preciserà le necessità di questa Agenzia sulla base dell'offerta del Prestatore.
3. Resta inteso che il Prestatore ha l'obbligo di completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l'applicazione delle penali di cui al paragrafo n. 3 ed il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agenzia.

5. Fatturazione e pagamento

1.La fatturazione del corrispettivo relativo alle attività in oggetto avverrà alla data del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, emesso ai sensi del precedente paragrafo 4.
2.Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
3.La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il codice CIG, dovrà essere intestata a:

- Agenzia per l'Italia Digitale
- Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento
- Viale Liszt, 21 - 00144 Roma
- c.f. 97735020584.

4.Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: **UF4NU9**, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it, in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
5.L'affidamento in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine la fattura dovrà riportare chiara indicazione sul regime applicato. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
6.Ai fini delle verifiche di competenza del RUP al Prestatore potrà essere richiesto di anticipare, prima dell'emissione della fattura e dell'invio SDI, la bozza di fattura elettronica.
7.I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione scontano l'imposta di bollo. Il documento di accettazione dell'offerta (documento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto) deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972. 8.L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione, oppure on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa compilazione del mod. F23 a partire dal momento dell'aggiudicazione telematica.
9.La compilazione del modello F23 prevede essenzialmente gli estremi del soggetto sottoposto a tributo (l'OE); l'eventuale richiamo al contratto oggetto di imposta; il codice tributo (456T, Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa).
10.L'attestazione di pagamento del modello F23 dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore e trasmessa ad AgID via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it.
11.L'imposta di bollo è assolta col versamento di €. 16,00 ogni quattro facciate di documento contrattuale.

6. Tracciabilità dei flussi finanziari

1.Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto, come meglio precisato nel successivo articolo 9, deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni

dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2.Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
3.La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4.Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

7. Divieto di cessione del contratto e di subappalto
1.Il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
2. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate e salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
3. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte il servizio in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell'Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

8. Riservatezza
1.Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant'altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell'appalto.

9. Condizioni generali
1. Il prestatore si impegna ad osservare il Patto di integrità e le prescrizioni dei DUVRI che si riportano in allegato 2, 3 e 4 e che si chiede di restituire, nelle forme prescritte dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (sottoscrizione digitale, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).
2. Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza del Prestatore, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque con essa collabori, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò

anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.
2. Il Prestatore dà atto di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che si allega alla presente in allegato 5).
3. Il Prestatore dichiara di sollevare l'Agenzia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri derivanti da contestazioni, richieste ecc. da parte di terzi in ordine all'esecuzione del contratto.
4. Sono a carico del Prestatore tutte le responsabilità per eventuali casi di infortuni o di danni a persone e/o a cose dovuti a colpa, trascuratezza o imperizia del personale incaricato dell'esecuzione delle attività.
5. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rinvia alla normativa vigente e per quanto applicabili, alle norme di contabilità di Stato.
6. Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto controfirmata per accettazione al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it unitamente:

- alla dichiarazione sostitutiva resa da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (secondo il format in allegato 6) in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- al modello in allegato 7, inerente le informazioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente bancario/i, dedicato/i anche non in via esclusiva alla presente procedura; nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, come da fac-simile allegato.

Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione è il dott. Carlo Cardillo (Agenzia per l'Italia Digitale – Viale Liszt, 21 Roma — e-mail cardillo@agid.gov.it - tel. 06.85264241).

Antonio Samaritani

ANTONIO SAMARITANI
Firmato digitalmente da ANTONIO SAMARITANI
Data: 2018.02.19 20:12:10 +01'00'

Per accettazione

Firmato da:Fiero Innocenzi
Data: 23/02/2018 14:50:40

Gestione Servizi Integrati srl